PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 7

Organi di governo dell'università

Fino all'entrata in vigore della riforma universitaria i professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facolta' per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti le dichiarazioni di vacanza e le chiamate dei professori ordinari nonche' delle questioni concernenti le persone dei professori ordinari o fuori ruolo. Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma estese alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipa altresi' ai consigli di facolta' una rappresentanza degli aggiunti universitari nella misura del 20%, una degli studenti pari al 25% ed una dei non docenti pari al 5% del numero complessivo dei professori ordinari associati. Alle componenti gia' previste dall'art. 9 della citata legge n. 766 per i consigli di amministrazione delle universita' e delle opere universitarie si aggiungono rispettivamente quattro e due rappresentanti dei professori associati, nonche' una rappresentanza degli aggiunti universitari e degli studenti pari rispettivamente al 20% ed al 30% del numero complessivo dei professori ordinari ed associati. Le rappresentanze degli aggiunti universitari, degli studenti e del personale non docente sono elette con le modalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari; l'elettorato attivo spetta anche agli associati per quanto concerne l'elezione del rettore e del preside. Ferma restando la possibilita' di delega prevista dal sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, puo' essere istituita la giunta di facolta', che assume, in base a norme regolamentari che saranno determinate dai singoli consigli di facolta', il compito di predisporre i lavori del consiglio e deliberare altresi' in via di urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso, che a tal fine dovra' essere convocato entro trenta giorni. L'istituzione della giunta di facolta' e' obbligatoria qualora il numero dei componenti il consiglio sia superiore a 200 unita'. La giunta non puo' deliberare in via d'urgenza per tutte le questioni relative alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata dei professori di ruolo, alla richiesta di nuovi posti di ruolo, al conferimento degli incarichi di insegnamento, nonche' alla formulazione delle proposte relative alla ripartizione dei fondi

per la ricerca scientifica. La giunta di facolta′ e′ composta di tre professori ordinari, tre professori associati, un aggiunto, tre studenti, oltre il preside che ne e′ presidente. Ogni componente del consiglio di facolta′ elegge i propri rappresentanti, con voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-7-organi-di-governo-dell-universita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it